Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 103° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 ottobre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.360 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 13.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1429.

Autorizzazione della spesa di lire 1.200 milioni quale concorso dello Stato al comune di Genova per il completamento della strada pedemontana Genova-Nervi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, di un contributo di lire 1.200.000.000 al comune di Genova a titolo di concorso invariabile, per il completamento dei lavori di costruzione della strada pedemontana Genova-Nervi.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, verrà approvata l'apposita convenzione da stipulare con il comune di Genova.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 29 settembre 1962, n. 1430.

Norme in materia di pagamento dei fitti in grano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere a base per la conversione dei canoni, o delle indennità, convenuti in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro, ma a riferimento, nonchè per il computo della riduzione del 30 per cento, a mente dello articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, è quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata.

Nulla è innovato circa la determinazione del prezzo degli altri cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di affitto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1431.
Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei terremoti dell'agosto 1962, nei Comuni che saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica — su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri — da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 18.300.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, per provvedere ai lavori di carattere urgente e inderogabile previsti dal decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

E' autorizzata, anche, la spesa di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla reintegrazione prevista dall'art. 27 della presente legge.

E' autorizzata, inoltre, la spesa di lire 600.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1962-63 per interventi di carattere assistenziali e di emergenza.

Art. 2.

In deroga alla procedura prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, i decreti di cui all'articolo precedente stabiliscono per il Comune la categoria sismica di appartenenza a tutti gli effetti di legge.

CAPO II
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 3.

Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), semprechè, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie *C*-1 e *C*-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 6, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purchè nell'ambito dello stesso Comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Art. 4.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento della approvazione della perizia ancorchè la ricostruzione avvenga su area diversa.

Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unità immobiliari in numero non inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro i limiti dell'articolo 3.

Art. 5.

Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia, il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'approvazione della perizia, tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 6.

La corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica, nonchè alla rispondenza dei progetti alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

L'accertamento della rispondenza dei lavori alle norme antisismiche può essere effettuato dal Genio civile in deroga alle norme stesse, anche successivamente all'inizio delle opere.

Quando motivi tecnici — derivanti dall'osservanza delle norme di edilizia antisismica — di disciplina urbanistica o dall'impossibilità del rispetto, nella vecchia sede, delle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n, 715 — impongano la ricostruzione dell'immobile su area diversa da quella su cui insisteva l'edificio distrutto o danneggiato, il contributo di cui all'articolo 3 è commisurato, altresì, alla spesa occorrente per l'acquisto dell'area nella nuova sede, entro il limite del 10 per cento del contributo concesso per la ricostruzione dell'immobile.

Le aree, di cui al precedente comma, le quali per motivi tecnici restano non utilizzate, passano a far parte del patrimonio del Comune.

Le aree, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non saranno utilizzate dal proprietario per la ricostruzione del fabbricato, passeranno a far parte del patrimonio comunale, previo pagamento del valore dell'area stessa, determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 21 agosto 1962.

Art. 7.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

Art. 8.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

Art. 9.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 6, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dallo accertamento stesso.

Capo III
MUTUI

Art. 10.

Gli Istituti di credito edilizio o fondiario, le Casse di risparmio e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione del contributo a' termini dell'articolo 3 della presente legge.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulta determinata dalla perizia approvata.

Per il fatto stesso della stipulazione del mutuo, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a cura dello Stato, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, al competente Provveditorato alle opere pubbliche l'ammontare concesso del mutuo.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione i pagamenti che dovessero essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

Salvo il caso previsto nel terzo comma del presente articolo, è vietata la cessione del diritto al contributo separatamente dalla cessione dell'immobile.

Art. 11.

Il credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del Codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del Codice civile.

Capo IV
INTERVENTI SPECIALI E PER CONTO DEI PRIVATI

Art. 12.

La gestione I.N.A.-Casa e il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli devono predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani per la costruzione di alloggi a norma delle rispettive leggi, nell'ambito dei territori determinati a' sensi dell'articolo 1.

Gli alloggi costruiti a norma del comma precedente sono attribuiti ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 appartenenti a categorie di lavoratori aventi titolo all'assegnazione a norma delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, e nella legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Gli alloggi disponibili dopo le assegnazioni di cui al precedente comma sono attribuiti, con l'osservanza delle disposizioni indicate nello stesso comma, ai lavoratori non sinistrati appartenenti ad una delle categorie assoggettate al versamento del contributo di cui all'articolo 5, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed ai lavoratori agricoli di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Gli alloggi eventualmente residui saranno trasferiti in proprietà dalla gestione I.N.A.-Casa e dal Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, i quali li assegneranno ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 che non rientrino nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo.

I rapporti finanziari fra gli Enti interessati relativi al passaggio di proprietà di cui al comma precedente saranno regolati da convenzioni speciali, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 13.

I senzatetto assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno diritto di ottenerne il riscatto, secondo le disposizioni vigenti, sia da parte della Gestione I.N.A.-Casa sia da parte del Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni dei lavoratori agricoli, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari cessionari ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.

Qualora gli assegnatari di cui al precedente comma siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'articolo 3, possono chiedere l'applicazione della procedura prevista dal successivo articolo 14, relativamente all'alloggio assegnato, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 14.

Nei Comuni maggiormente sinistrati, che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, tenendo presente la percentuale di edifici distrutti o inabitabili, gli Enti indicati nel primo comma dello articolo 12, nonchè le Amministrazioni comunali e provinciali, l'U.N.R.R.A.-Casas, gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità a cui gli Enti dovranno attenersi nella ricostruzione, nonchè i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli enti stessi ed i proprietari.

Al fine di consentire un più razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, gli Enti potranno promuovere la formazione di comparti edificatori, procedendo alle attribuzioni delle relative quote fra i comproprietari.

I progetti approntati dagli Enti sono approvati dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'osservanza del disposto dell'articolo 23, lettera *e*).

L'approvazione dei progetti importa dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

Art. 15.

Gli alloggi costruiti a' sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati; gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia dell'eventuale differenza fra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo erogato a' sensi dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 15 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

CAPO V.

EDILIZIA RURALE

Art. 16.

In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, col limite indicato nel primo comma dell'articolo 3.

Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *a*), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare il limite indicato nel primo comma dell'articolo 3.

I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3 possono, altresì, conseguire il premio di acceleramento preveduto dall'articolo 5.

Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli Uffici del genio civile, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro il termine indicato dall'articolo 29, per gli interventi di cui al secondo comma.

Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'articolo 4, in quanto applicabili, tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica.

Art. 17.

Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo.

Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa a contributo e lo ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali.

Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo nel termine di cui all'articolo 29 o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 5. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo.

Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 29, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Il coltivatore cha ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali.

Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed è assistito dal privilegio richiamato dall'articolo 11 della presente legge.

Capo VI.

RIPRISTINO DI OPERE DI ENTI PUBBLICI

Art. 18.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato distrutte o danneggiate dal terremoto.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, altresì, a concedere contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali e ad altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di fognature, condotte, allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, strade, edifici scolastici e simili, ricadenti nell'ambito dei territori determinati a' sensi dell'articolo 1.

L'importo del contributo è commisurato all'80 per cento della spesa preventiva.

La Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito che saranno indicati con decreto del Ministro per il tesoro sono autorizzati a concedere mutui per il finanziamento delle opere di cui al secondo comma.

I mutui come sopra concessi sono garantiti dallo Stato, allorchè le Amministrazioni degli Enti indicati nel secondo comma non siano in grado di dare le garanzie prescritte.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono applicabili per la ricostruzione o riparazione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 19.

Per dotare i Comuni di cui all'articolo 1 degli edifici scolastici prefabbricati occorrenti, i fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio 1961, n. 53, e 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere utilizzati dal Ministro per la pubblica istruzione anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità di Stato, mediante decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici.

Capo VII.

SISTEMAZIONE URBANISTICA

Art. 20.

I Comuni compresi nei decreti indicati dall'articolo 1 sono tenuti a formare il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa spesa è a carico dello Stato.

I piani sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, anche se comportano varianti al piano regolatore vigente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune interessato.

In caso di inerzia del Comune, il provveditore provvede di ufficio entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, con spesa a carico del Comune.

I predetti piani devono tener conto delle indicazioni dei piani di ricostruzione di cui all'articolo successivo.

Art. 21.

Nei Comuni in cui sia più urgente l'opera di ricostruzione, anche con riferimento alla necessità di trasferimento totale o parziale del centro abitato, il Ministro per i lavori pubblici, su proposta della delegazione speciale di cui all'articolo 23, può disporre, indipendentemente dall'applicazione del precedente articolo 20, che siano compilati piani di ricostruzione a cura dell'Ufficio del genio civile, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, allo scopo di contemperare le esigenze inerenti ai lavori di ricostruzione con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati.

Le aree edificabili ricadenti nei piani di cui al precedente comma possono essere espropriate per le esigenze della ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici privati. Le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti.

Valgono, in quanto applicabili, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni.

Le indennità di espropriazione sono calcolate secondo l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

I piani sono depositati per la durata di 15 giorni nella segreteria comunale.

Essi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentita la delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 23.

Con lo stesso decreto sono decise le eventuali osservazioni od opposizioni al piano presentate nel termine indicato nel quinto comma.

La compilazione dei piani di ricostruzione potrà essere affidata a liberi professionisti, mediante apposita convenzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936. La relativa spesa graverà sui fondi autorizzati con la presente legge.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di cui al presente articolo.

Art. 22.

Tenendo conto delle direttive del piano comprensoriale, i Comuni indicati nei decreti di cui al precedente articolo sono tenuti ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore generale comunale.

La relativa spesa è a carico dello Stato.

Art. 23.

Per l'esame dei piani di cui ai precedenti articoli è istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una delegazione speciale.

La delegazione è così composta:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

i presidenti della I e della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

due componenti, di cui uno della I e uno della VI Sezione del Consiglio superiore stesso;

il direttore generale dei servizi speciali;

il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata;

il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante dell'I.N.A.-Casa;

un rappresentante dell'U.N.R.R.A.-Casas;

un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.);

un rappresentante dell'Unione delle provincie di Italia (U.P.I.);

un geologo;

un urbanista.

La delegazione ha, altresì, il compito:

a) di suggerire provvedimenti per la più razionale distribuzione territoriale degli interventi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai piani regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla compilazione di nuovi piani urbanistici;

b) di formulare proposte per regolare l'azione delle Amministrazioni pubbliche e degli enti locali in materia di ricostruzione nelle zone sinistrate;

c) di indicare i criteri per il coordinamento dell'azione di tutti gli enti interessati alla ricostruzione;

d) di esprimere il proprio parere su progetti tipo che le Amministrazioni e gli Enti incaricati della ricostruzione avessero a proporre anche agli effetti della unificazione e modulazione dei sistemi costruttivi per una più rapida applicazione degli interventi nelle zone interessate;

e) di delegare uno o più dei propri componenti a partecipare all'esame dei progetti sottoposti all'approvazione degli organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

CAPO VIII.
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 24.

Il Ministro per le finanze, per i Comuni indicati a norma dell'articolo 1, ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 della imposta e sovrimposta sul reddito dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.

Art. 25.

L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio entro il 31 dicembre 1962, ad effettuare la verifica dei danni riportati dai fabbricati siti nei Comuni indicati a norma dell'art. 1.

Indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1963, i possessori dei fabbricati possono anche presentare domanda di sgravio al funzionario che esegue la verifica.

Sulla base delle verifiche eseguite, l'Ufficio fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 21 agosto 1962.

In ciascun Comune i risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'ufficio, al sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte.

Art. 26.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma dell'art. 24, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1963, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1962.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo 1963 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1963, tenendo conto dell'imponibile determinato per il 1962.

Art. 27.

La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma dell'art. 24 che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di agosto 1963, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

Per cinque anni, a decorrere dal 1962, i bilanci dei Comuni, delle Provincie e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, ai quali si applica la presente legge, sono reintegrati a carico del bilancio dello Stato di una somma non inferiore alla differenza tra l'ammontare delle sovrimposte sui redditi dominicali e delle sovrimposte sui fabbricati riscosse per il 1961 e l'ammontare che sarà applicato per ciascun anno del quinquennio.

Alla reintegrazione di ciascun bilancio si provvede con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'interno, per i bilanci dei Comuni e delle Provincie, e, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, per i bilanci delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 28.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette o agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della Amministrazione dei lavori pubblici.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Salvo il disposto del quarto comma dell'art. 16, le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed entro un anno per i proprietari che risiedono all'estero.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'art. 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente le singole provvidenze.

Art. 30.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del comproprietario richiedente.

Peraltro, qualora a taluno dei comproprietari il contributo non spetti o spetti in misura inferiore, il comproprietario stesso è tenuto a rimborsare allo Stato la quota eccedente.

La restituzione ha luogo in cinque annualità posticipate, senza interessi.

Art. 31.

E' fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nei locali precedentemente occupati, riparati o ricostruiti a norma della presente legge.

Il proprietario, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, invitare il conduttore a fargli conoscere, entro il termine di 15 giorni, se intenda valersi del diritto di cui al precedente comma.

Il conduttore che rientra nell'immobile riparato o ricostruito è tenuto a corrispondere il precedente canone di locazione, maggiorato degli interessi legali sulla differenza tra la spesa di ripristino risultante dalla perizia approvata e l'importo del contributo eventualmente spettante.

Le locazioni relative agli immobili di cui al presente articolo sono prorogate di diritto fino al compimento del quinto anno dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

I canoni di locazione delle abitazioni ricostruite con il contributo erariale di cui al secondo comma dell'articolo 3 non possono, comunque, superare la misura del 1 per cento sul costo di costruzione per la durata di 10 anni.

Art. 32.

E' istituita in Ariano Irpino una sezione autonoma del Genio civile con competenza generale, la cui circoscrizione territoriale sarà determinata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 33.

Per le forniture di materiali e mezzi da parte delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, degli Enti pubblici locali, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Ministero dei lavori pubblici è esonerato dal rimborso previsto, per i materiali e mezzi che dopo l'uso fattone non siano recuperabili od utilizzabili, dall'articolo 33, del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Art. 34.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 è istituito il seguente capitolo numero 259-*bis*: « Entrata proveniente dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1957, numero 1294 », con la previsione di lire 15 miliardi.

Art. 35.

All'onere di lire 20 miliardi previsto dalla presente legge si farà fronte per lire 15 miliardi con le entrate di cui al precedente articolo 34 e per lire 5 miliardi con una aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente « ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965 saranno stanziate le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge

Art. 36.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — BOSCO — TREMELLONI — LA MALFA — TRABUCCHI — TAVIANI — RUMOR — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1962, n. 1432.

Esecuzione del Protocollo tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano in materia monetaria, concluso nella Città del Vaticano il 25 luglio 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo tra La Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano in materia monetaria, concluso nella Città del Vaticano il 25 luglio 1962.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 45. — VILLA

Protocollo tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana in materia monetaria (Città del Vaticano, 25 luglio 1962).

PROTOCOLLO

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana hanno convenuto e concordano, nel quadro dei reciproci rapporti in materia monetaria, che si proceda alla coniazione per la messa in circolazione delle monete vaticane in metalli diversi dall'oro nella misura di lire cento milioni, per quanto si riferisce all'anno 1961, e di lire trecento milioni, per quanto riguarda il 1962, anno d'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo.

Fatto nella Città del Vaticano, in duplice originale, il 25 luglio 1962.

Per lo Stato della Città del Vaticano
AMLETO GIOVANNI Card. CICOGNANI

Per la Repubblica Italiana
BARTOLOMEO MIGONE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione a gestire la succursale di Vanzago del Magazzino generale esercitato dalla S.p.A. Magazzini generali raccordati con silos da cereali ed autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali doganali di Vanzago ad istituire ed esercitare in Vanzago un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1956, con il quale la S. p. A. Magazzini generali raccordati con silos da cereali venne autorizzata ad esercitare in Turbigo ed in Vanzago due succursali del Magazzino generale, istituito con decreto ministeriale 1° maggio 1932;

Vista la dichiarazione in data 19 gennaio 1962, con la quale la suddetta Società ha rinunziato alla succursale di Vanzago;

Vista l'istanza in data 19 gennaio 1962, con la quale la S. p. A. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 5, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Vanzago, nei locali della predetta succursale del Magazzino generale della S. p. A. Magazzini generali raccordati con silos da cereali, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 91 del 26 gennaio 1962;

Vista, altresì, la deliberazione n. 627, del 7 giugno 1962 della stessa Camera;

Considerato che la S. p. A. Magazzini generali doganali di Vanzago ha rinunziato alla istituzione presso il Magazzino generale di apposito ufficio doganale e ha preso l'impegno di assumere a proprio carico le indennità e le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione a gestire la succursale di Vanzago del Magazzino generale esercitato dalla S. p. A. Magazzini generali raccordati con silos da cereali, concessa con il decreto ministeriale 17 agosto 1956, sopra citato.

Art. 2.

La S. p. A. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Milano, via Pio XI n. 5, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Vanzago, nei locali già costituenti la succursale di cui al precedente articolo, meglio descritti nella relazione tecnica e nella planimetria allegata all'istanza della Società indicata nelle premesse, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Nella gestione di detto Magazzino generale — presso il quale dovrà essere tenuta la relativa amministrazione — saranno applicate le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano con la deliberazione n. 627, del 7 giugno 1962, e le condizioni di tariffa approvate dalla stessa Camera con la deliberazione n. 91 del 26 gennaio 1962.

Art. 3.

La S. p. A. Magazzini generali doganali di Vanzago per l'esercizio del Magazzino generale dovrà prestare una cauzione il cui ammontare è determinato in L. 5.000.000 (cinquemilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1962.

Abrogazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e approvazione delle nuove tariffe presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendite differite e mista crescente di 1/n sono abrogate a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma:

Tariffa F - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa C - relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa L - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 29 settembre 1962

(5810) *p. Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessadria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1963 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria è agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 1° ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5806)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1963 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria è agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 1° ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura spagnola » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura spagnola », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5871)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Francesco Barbuto, nato a Montauro il 3 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bari il 29 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(5797)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 25 agosto 1962, n. 46887, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

ELENCO « A »:

provincia di Bolzano: è incluso il comune di Scena.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5765)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1962, bilancio Trasporti (M.C.T.C.), registro n. 88, foglio n. 10, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 20 novembre 1958 dalla Società Autolinee Cesanensi Bucci e Piccioni avverso il provvedimento 10 giugno 1958, n. 7502, dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per le Marche, con il quale si accoglievano le richieste della Società F.lli Bucci di Senigallia, per l'effettuazione tra Senigallia ed Ancona di una coppia di corse giornaliere nell'esercizio dell'autolinea Corinaldo-Senigallia-Ancona, nonchè per l'esercizio, anche durante il periodo estivo, di una coppia di corse esplicata sempre relativamente al tratto Senigallia-Ancona.

(5832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Antillo (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5828)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società F.lli Marozzi Autoservizi, con sede in Bari.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società F.lli Marozzi Autoservizi, con sede in Bari.

(5684)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Perugia - A.S.P., con sede in Perugia.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autoservizi Perugia - A.S.P., con sede in Perugia.

(5685)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1962, registro n. 17, foglio n. 245, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla Cooperativa « La Montianese » di Montiano, in data 21 aprile 1954, avverso il decreto del Prefetto della provincia di Grosseto 23 ottobre 1953, n. 28073, concernente la revoca della concessione disposta a favore della Cooperativa ricorrente, con decreto prefettizio 1° aprile 1950, n. 7283, di terre incolte, site in agro di Magliano Toscano, di proprietà della Società Anonima Svizzera, con sede in Montiano.

(5861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 10 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,90	620,90	620,78	620,84	620,82	620,93	620,84	620,90	620,90	620,85
$ Can.	576,71	576,55	576,75	576,65	576,10	576,75	576,70	576,80	576,70	576,60
Fr. Sv.	143,54	143,54	143,51	143,545	143,525	143,50	143,545	143,50	143,51	143,53
Kr. D.	89,71	89,70	89,73	89,70	89,68	89,61	89,72	89,70	89,71	89,70
Kr. N.	86,85	86,86	86,88	86,86	86,80	86,87	86,875	86,85	86,86	86,85
Kr. Sv.	120,58	120,52	120,55	120,535	120,45	120,57	120,56	120,55	120,57	120,58
Fol.	172,65	172,35	172,37	172,3575	172,30	172,49	172,32	172,50	172,48	172,50
Fr. B.	12,49	12,482	12,4825	12,479	12,48	12,48	12,4825	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,72	126,72	126,71	126,70	126,72	126,725	126,70	126,71	126,82
Lst.	1739,29	1739,40	1739,35	1739,40	1739,10	1739,69	1739,55	1739,70	1739,67	1739,50
Dm. occ.	155,15	155,06	155,06	155,07	155,035	155,05	155,06	155,10	155,05	155,05
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,06	24,065	24,045	24,07	24,061	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,70	21,60	21,68	21,67	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 10 ottobre 1962

Rendita 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	95,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1962

1 Dollaro USA	620,84
1 Dollaro canadese	576,675
1 Franco svizzero	143,545
1 Corona danese	89,71
1 Corona norvegese	86,867
1 Corona svedese	120,547
1 Fiorino olandese	172,339
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,717
1 Lira sterlina	1739,475
1 Marco germanico	155,065
1 Scellino austriaco	24,063
1 Escudo port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, primo ed ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo, col quale venne indetto un concorso per esame a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto successivo, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice dell'anzidetto concorso;

Ritenuto che il componente dott. Profera Paolo, ispettore generale degli Archivi notarili, ha dichiarato di non poter accettare l'incarico, per cui si rende necessario nominare in suo luogo altro componente;

Decreta:

Il dott. Alpi Vinicio, conservatore capo degli Archivi notarili, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili, in sostituzione del dott. Profera Paolo, la cui nomina è revocata.

Roma, addì 14 settembre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1962
Registro n. 8, foglio n. 316. — Chirico

(5800)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tab. C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 18 agosto 1961.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1962, n. 1033, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tab. *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 18 agosto 1961, n. 931;

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1962, n. 1076, concernente la sostituzione di due membri della predetta Commissione;

Visto il telegramma con cui il prof. Riccardo Savagnone, ordinario di « Elettrotecnica » nella Università di Palermo, ha fatto conoscere di non poter accettare — per motivi di salute — l'incarico di membro della suddetta Commissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Antonio Carrer, ordinario di « Costruzioni di macchine elettriche » e incaricato di « Elettrotecnica » nel Politecnico di Torino, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tab. *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 18 agosto 1961, n. 931, in sostituzione del prof. Riccardo Savagnone, ordinario di « Elettrotecnica » nell'Università di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 31 agosto 1962

Il Ministro: Corbellini

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1962
Registro n. 28, *foglio n.* 234. — Lamia

(5819)

MINISTERO DEL TESORO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio successivo, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 207, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1962, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Russo prof. dott. Raffaele, consigliere di Stato.

Membri:

Verna prof. Attilio, ordinario di ragioneria generale ed applicata presso l'Università degli studi di Perugia;

Franchini Stappo prof. Alessandro, straordinario di politica economica e finanziaria dell'Università degli studi di Siena;

Nardi dott. Attilio, ispettore generale capo nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (Tabella *A*) della Ragioneria generale dello Stato;

D'Alessandria dott. Mario, ispettore generale capo nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (Tabella *B*) dell'Ispettorato generale di finanza della Ragionaria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mascarucci dott. Domenico.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 299 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1962

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1962
Registro n. 28, *foglio n.* 38

(5769)

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito dei concorrenti a ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 29 settembre 1962, al 45° posto della graduatoria stessa ove è riportato: « Pizzorni dott. Alessandro, *commissario di Borsa* », leggasi « Pizzorni dott. Alessandro. *commissionario di Borsa* ».

(5863)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a novanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'A.N.A.S.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. numeri 3 e 4 del 1962, è pubblicato in data 22 settembre 1962 il decreto ministeriale 1º agosto 1962, n. 8224, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, al registro n. 3, foglio n. 350, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a novanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1961, n. 9239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 3 novembre 1961.

(5771)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dell'A.N.A.S.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. numeri 3 e 4 del 1962, è pubblicato in data 22 settembre 1962 il decreto ministeriale 18 luglio 1962, n. 5700, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1962, al registro n. 3, foglio n. 301, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a cinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica nell'A.N.A.S., indetto con il decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3767, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 20 agosto 1960.

(5772)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Accademia navale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 75 in data 15 settembre 1962 del Ministero della difesa-Marina, pubblica il decreto ministeriale 20 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1962, registro n. 71, foglio n. 7, che approva la graduatoria di merito del vincitore del concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Accademia navale, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1961.

(5770)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 75 in data 15 settembre 1962 del Ministero della difesa-Marina, pubblica il decreto ministeriale 20 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1962, registro n. 71, foglio n. 8, che approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1961.

(5818)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 397 in data 29 dicembre 1961, con il quale è stato bandito il concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella Regione autonoma della Valle d'Aosta alla data del 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto lo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso suindicato:

1. Buffoni Enrina . . . . . . punti 50,78 su 100
2. Sabolo Alma . . . . . . » 46,36 »
3. Mottet Vittoria Rita . . . . . » 42,10 »
4. Savio Lidia . . . . » 41,15 »
5. Stragiotti Simona . . . . . . » 40,07 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 3 ottobre 1962

Il Presidente: MARCOZ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella Regione alla data del 30 novembre 1961, indetto con decreto n. 397 in data 29 dicembre 1961;

Viste le domande delle concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1962, n. 4;

Visto lo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La signora Buffoni Enrina è dichiarata vincitrice della condotta di Nus - Fénis - Quart - Brissogne - St. Marcel.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 3 ottobre 1962

Il Presidente: MARCOZ

(5826)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1982 del 29 maggio 1962, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1961 nella provincia di Ferrara;

Considerato che il presidente di detta Commissione, vice prefetto dott. Agostino Fazzutti, è stato trasferito ad altra sede, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, modificati con l'art. 12 del decreto presidenziale 10 maggio 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Uberto degli Uberti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1961, in sostituzione del vice prefetto dott. Agostino Fazzutti, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ferrara.

Ferrara, addì 2 ottobre 1962

Il veterinario provinciale: CARDONA

(5801)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6750 in data 24 agosto 1960, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tredici posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Roma alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1961, n. 5049, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate nonchè la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

N.	Candidato		Punti
1.	Napoleoni Franco	punti	104,520
2.	Natali Luigi	»	102,603
3.	Arduini Domenico	»	100,269
4.	Mariorenzi Clino	»	100.204
5.	Gentile Vincenzo	»	98,659
6.	Smacchia Marco	»	97,331
7.	La Gorga Tullio	»	96,998
8.	Coletta Mario, nato il 7 febbraio 1926	»	96,381
9.	Zucconi Costantino	»	96,136
10.	Niosi Filippo	»	95,772
11.	Forlani Rocco	»	95,652
12.	Farinella Liborio	»	95,171
13.	Giordano Antonio	»	95,136
14.	Corea Carlo	»	94,907
15.	Dolci Nicola	»	94,875
16.	De Cesare Aldo	»	94,784
17.	Giommoni Cesare	»	94,639
18.	Fiore Sante	»	94,335
19.	Milli Fortunato	»	94,268
20.	Castellucci Franz	»	94,015
21.	Bigliocchi Aldo	»	93,085
22.	Spada Giovanni	»	92,989
23.	Palumbo Francesco Amedeo	»	92,954
24.	Franceschelli Felice	»	92,665
25.	Nardone Girolamo	»	92,545
26.	Tabegna Renato	»	92,128
27.	Vecchi Luigi	punti	91.723
28.	Papalini Guido	»	91,057
29.	Baldassini Remo	»	90,627
30.	Barbieri Federico	»	90,534
31.	Boccini Bernardino	»	90,526
32.	Parisi Vincenzo	»	90,520
33.	Lorido Carmine	»	90,493
34.	Tommasi Virgilio	»	90,451
35.	Fortunato Vincenzo	»	90,244
36.	Abate Alberto	»	90,091
37.	Corona Gastone	»	89,980
38.	Mandolini Giannetto	»	89,869
39.	Bonomolo Antonio	»	89,516
40.	Palazzoni Carlo	»	89,308
41.	Damiani Marcello	»	89,235
42.	Lidonnici Francesco	»	89,234
43.	Pisani Gregorio	»	89,227
44.	Di Cesare Riccardo	»	89.016
45.	Di Paola Bruno	»	89,000
46.	Diaco Domenico	»	88,921
47.	Cardilli Domenico	»	88,871
48.	Gentili Franco	»	88,136
49.	Sturniolo Paolo	»	87,990
50.	Rongione Giuseppe	»	87,616
51.	Colabucci Elio	»	87,503
52.	Malato Tullio	»	87,454
53.	Dionisio Aldo	»	87,312
54.	Esposito Luigi	»	86,482
55.	Nibbio Rolando	»	86,162
56.	Faggioli Claudio	»	85,967
57.	Miceli Vittorio	»	85.936
58.	Piscitelli Ingino-Salvatore	»	85,932
59.	Castellano Vincenzo	»	85,393
60.	Mascione Decio	»	85,235
61.	Di Natale Francesco	»	85,000
62.	Arena Elio	»	84,761
63.	Smaldone Aldo	»	84,565
64.	Squarcia Piero-Eugenio	»	84,292
65.	Calcara Salvatore	»	84,151
66.	Carelli Falisco	»	83.924
67.	Orsini Giuseppe	»	83,602
68.	Mambrini Mariano	»	83,424
69.	Rossini Brunone	»	83.320
70.	Pesce Bruno	»	83,136
71.	Corvi Giuseppe	»	82,829
72.	Guadagni Ulisse	»	82,748
73.	Meo Gabriele	»	82,435
74.	Rossi Gabriele	»	82,333
75.	Ciccioriccio Carlo	»	82,257
76.	Trivoli Enrico	»	81,945
77.	Cannizzaro Domenico	»	81,944
78.	Di Cola Costantino	»	81,912
79.	Petrucci Dino	»	81,893
80.	Costa Pier-Giov. Battista	»	81,617
81.	Fiore Domenico	»	81,460
82.	Vicari Vincenzo	»	81,361
83.	Geracioti Nicola	»	81,246
84.	De Santis Loreto, coniugato	»	81,000
85.	Rossignoli Ennio-Sabino	»	81,000
86.	Larocca Domenico	»	80,923
87.	Boffi Franco	»	80,652
88.	Di Rocco Luigi	»	80,515
89.	Scuncio Giovanni	»	80,469
90.	Di Mascio Antonio	»	80,343
91.	Santoro Rocco	»	80,115
92.	Bonomo Arturo	»	80,075
93.	Janniruberto Achille, nato il 18 luglio 1932	»	80,045
94.	Benedetti Riccardo, nato il 17 aprile 1933	»	80,045
95.	Gambaccini Enzo	»	80,000
96.	Marimpietri Ennio	»	79,547
97.	Zanoboli Giorgio	»	79,487
98.	Santori Francesco	»	79,333
99.	Poggi Domenico	»	79,045
100.	Valenti Silvano	»	78,678
101.	Santangeli Pasquale	»	78,539
102.	Triolo Gioacchino	»	78,247
103.	Innocenzi Ivana, nata il 6 maggio 1932	»	78,000
104.	Tanzilli Leopoldo-Amedeo, nato il 14 ottobre 1933	»	78.000
105.	Bagnara Giuseppe	»	77,637
106.	Cilla Giuseppe	»	77,591
107.	Amato Gennaro	»	77,491

108.	Castro Antonino	punti	77,467
109.	D'Amico Nicolino	»	77,260
110.	Pallone Silvio	»	77,222
111.	Pica Francesco	»	76,977
112.	Rinaldi Antonio	»	76,948
113.	Resci Vincenzo	»	76,862
114.	Giammarile Pietro	»	76,691
115.	Reverberi Alberto, nato 12 dicembre 1927	»	76,454
116.	Guerrieri Filippo, nato il 26 ottobre 1934	»	76,454
117.	Piscitelli Carlo	»	76,316
118.	Raidi Zefferino	»	75,965
119.	Obinu Pietro-Paolo	»	75,576
120.	Berardis Emilio	»	75,185
121.	Galatioto Innocenzo	»	75,068
122.	D'Amico Cesidio	»	74,606
123.	Ottoviani Giorgio	»	74,245
124.	Puglia Aurelio	»	74,156
125.	Mimmo Michele	»	74,045
126.	Coluccia Giuseppe-Onofrio	»	74,034
127.	Sarno Carmine	»	73,303
128.	Sebastiani Mario	»	72,924
129.	Rotolo Giovanni	»	72,000
130.	Milleri Bruno	»	71,981
131.	Molinaro Francesca	»	71,670
132.	Palumbo Ugo	»	71,587
133.	Bernardi Silvano	»	71,452
134.	Mediati Domenico	»	71,278
135.	Gambardella Raffaele	»	71,242

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il medico provinciale: TRAVERSA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9087 in data odierna, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tredici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959, indetto con decreto n. 6750 in data 24 agosto 1960;

Visto il decreto n. 7839 in data 11 agosto 1962, con il quale si è provveduto a stralciare la 1ª condotta del comune di Ariccia in quanto nelle more del concorso è stata soppressa;

Viste le domande dei singoli candidati, esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e relativo regolamento circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Napoleoni Franco, Castelgandolfo;
2) Natali Luigi, Marino - IV Frattocchie;
3) Arduini Domenico, Nemi;
4) Mariorenzi Clino, Gorga;
5) Gentile Vincenzo, Camerata Nuova;
6) Smacchia Marco, San Polo de' Cavalieri;
7) La Gorga Tullio, Rocca Santo Stefano;
8) Coletta Mario, Cervara di Roma;
9) Zucconi Costantino, Vallinfreda;
10) Niosi Filippo, Grottaferrata 2ª - *Invalido di guerra;*
11) Farinella Liborio, Cineto Romano;
12) Castellucci Franz, Anzio 2ª - *Invalido di guerra.*

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il medico provinciale: TRAVERSA

(5827)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 16 febbraio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 1312 in data 23 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della predetta sede al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 1° marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Debernardi Giovanni risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 28 settembre 1962

Il medico provinciale: SIRCANA

(5668)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.